

RIMBORSI CONTRATTUALI PER MALATTIA ED INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE

Durante l'assenza dal lavoro per malattia e infortunio , l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad erogare mensilmente in busta paga all'operaio non in prova, un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie indicate all'art. 26 CCNL (art. 27 CCNL nel caso di infortunio) per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei (sette nel caso di infortunio o malattia professionale) dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.

Le somme erogate dalle imprese ai lavoratori per malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale devono essere restituite alle imprese stesse da parte della Cassa nel più breve tempo possibile, previa richiesta di rimborso da inoltrare alla Cassa stessa da parte delle imprese che, a tal fine, sono tenute a compilare gli appositi campi sul modulo telematico di denuncia mensile.

La Cassa Edile effettua il rimborso alle imprese che abbiano versato alla Cassa l'accantonamento ed i contributi relativi al mese avanti a quello precedente l'evento stesso.